



26222-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento
emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSSELLA CATENA
LUCA PISTORELLI
MARIA TERESA BELMONTE
IRENE SCORDAMAGLIA
PAOLA BORRELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 440/2020
CC - 20/07/2020
R.G.N. 11132/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del TRIB. DEL RIESAME di CAGLIARI

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale del riesame di Cagliari, che ha respinto l'appello cautelare presentato nell'interesse di (omissis), avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare applicata all'indagato per il reato di *stalking* (il divieto di dimora a (omissis)) ai danni di (omissis), con altra meno afflittiva.

2. L'Avv. (omissis) per conto del (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost e 125, comma 3 cod. proc. pen. circa

le doglianze dell'appellante, giacché il Tribunale aveva ragionato sul quadro di gravità indiziaria alla base della contestazione — tema di cui non era stato investito — e sulle precedenti violazioni delle misure cautelari già in atto, ignorando quanto predicato dall'appellante a proposito del fatto che di dette trasgressioni si era acquisita notizia sulla sola scorta del narrato della persona offesa e che era passato tempo dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. e 291 cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame — non fornendo risposta al corrispondente motivo di appello — avrebbe replicato l'errore di ultra petizione già commesso dal Giudice per le indagini preliminari quando aveva applicato al ^(omissis) il divieto di dimora in ^(omissis), perché tale misura recava in sé anche l'ulteriore aggravio dell'impossibilità di accedere alla propria abitazione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, ricordando che l'aggravamento del regime cautelare era avvenuto sulla base delle violazioni accertate, con una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede. Né ha un rilievo *in bonam partem* il tempo trascorso, date le inosservanze riscontrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al tempo trascorso, il Tribunale del riesame non ha affatto mancato al proprio dovere motivazionale, avendo affrontato l'argomento ed avendo ragionato — senza incorrere in vizi logici — circa la vicinanza temporale dei fatti denunziati e la protrazione della condotta invasiva anche successivamente all'applicazione della misura originaria, tanto non solo da determinare il progressivo aggravamento del regime cautelare (il 25 luglio ed il 28 ottobre 2019), ma anche da dare luogo ad altre violazioni della misura cautelare, come da denuncia del 18 febbraio 2020. In ordine alla circostanza che le trasgressioni ai doveri connessi al regime cautelare che avevano condotto ai progressivi aggravamenti della misura cautelare erano state accertate solo grazie alle denunce della persona offesa, se pure il Tribunale del riesame non ha offerto una risposta esplicita sul punto, deve dirsi che il motivo di appello era inammissibile siccome generico, non evidenziando dei fattori che potessero minare la credibilità della accusatrice del ^(omissis).

2. Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato, giacché la presunta omissione motivazionale riguarda una censura, formulata in sede di appello, a sua volta manifestamente infondata. Il Tribunale, infatti, non è incorso in alcuna ultrapetizione e violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. nell'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in ^(omissis) sol perché tale inibizione impedisce al ^(omissis) anche di accedere alla propria abitazione, che si trova, appunto, nel capoluogo sardo. Ultrapetizione vi sarebbe stata, piuttosto, se il Giudice della cautela avesse applicato una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, circostanza, quest'ultima, neanche dedotta dal ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta specifica sul punto non possa affatto condurre all'annullamento dell'ordinanza impugnata, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).

4. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 20/07/2020.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli


Il Presidente

Rossella Catena
